

UTILIZZAZIONE AGRONO ZOOTECNICI: IN ARRI

ANDREA GIAPPONESI

Servizio Sviluppo
del Sistema Agro-Alimentare,
Regione Emilia-Romagna

Forse ci siamo: nel momento in cui scriviamo (25 febbraio 2005) la proposta di decreto ministeriale che determinerà i criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di acque reflue sarà, a giorni, inviato all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Prima di dare qualche informazione sull'impostazione e sui principali contenuti del provvedimento, è opportuno far riferimento al contesto legislativo da cui trae origine.

L'art.38 della legge quadro per la tutela delle acque (decreto legislativo 152/1999) in merito all'utilizzazione agronomica ha introdotto importanti novità rispetto alla legge 319/1976 (Legge Merli):

- individua l'utilizzazione agronomica come azione specifica e nettamente distinta dallo scarico al suolo;
- contempla la possibilità di utilizzare anche acque reflue non depurate di piccole aziende agroalimentari (acque di lavaggio di cantine e caseifici, entro una determinata soglia produttiva) oltrechè di aziende agricole;
- prevede come procedura amministrativa la comunicazione.

IL PROVVEDIMENTO ...

Dalla lettura della bozza del decreto attuativo emerge come a distanza di più di cinque anni esso abbia assunto finalità ulteriori rispetto a quelle iniziali.

Infatti è regolamentata l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di altre acque reflue nelle zone vulnerabili ai nitrati; si introducono norme e indirizzi ad integrazione del "Codice nazionale di



(Foto Rizzoli)

buona pratica agricola" e del decreto legislativo 152/99 per il recepimento della "Direttiva nitrati", in considerazione dei "suggerimenti" nel frattempo espressi dalla Commissione europea.

Non è da escludere la possibilità che il decreto assuma la valenza di Programma d'azione nazionale, con grande beneficio per le regioni in grave ritardo di attuazione della direttiva comunitaria.

Il provvedimento consente di superare le ambiguità del Reg.(Ce) 1774/02 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), che riguardano la gestione in azienda dello stallatico: equiparando lo stallatico ad effluente zootecnico, il nuovo decreto ministeriale sottoporrà le fasi di stoccaggio e di utilizzazione agronomica ad un'unica disciplina. Questa stessa disciplina si applicherà anche agli allevamenti avicoli e suinicoli, assoggettati alle norme di controllo delle emissioni nell'ambiente del decreto legislativo 372/99,

al fine dell'attuazione della "Autorizzazione integrata ambientale".

Nelle regioni ancora prive di una normativa specifica, l'emanazione del decreto arrecherà certamente un vantaggio per i titolari di taluni allevamenti, che da tempo si dibattono tra le norme sulle acque e quelle sui rifiuti; d'altra parte, potrà contenere le disuguaglianze legislative esistenti da regione e regione ed i noti effetti di alterazione delle condizioni di concorrenza.

...IN QUATTRO PUNTI

In sintesi, il testo del decreto si può ricondurre a 4 parti principali:

- * la disciplina generale delle fasi in cui si articola il recupero in agricoltura degli effluenti zootecnici e delle acque reflue (definizione dei materiali, divieti, stoccaggi e accumuli, trasporto, dosi e modalità di utilizzazione in campo);
- * le procedure di comunicazione;
- * norme e procedure specifiche per le "zone vulnerabili ai nitrati", integrate da orientamenti per i Pro-

MICA DEGLI EFFLUENTI VO NUOVE NORME

grammi regionali d'azione, in riferimento ai Piani regionali di sviluppo rurale ed alla pianificazione riguardante le acque, i rifiuti ed il loro recupero per la produzione di "energia verde";

* prescrizioni, controlli e disposizioni di salvaguardia.

Per gli effluenti zootecnici, la disciplina generale contempla nelle definizioni tutte le tipologie: liquami e assimilati, letami ed assimilati. Pertanto, ogni allevamento che utilizzi gli effluenti zootecnici dovrà attenersi alle norme tecniche di gestione ed utilizzazione stabilite dal decreto ministeriale o da stabilirsi da parte delle Regioni, in sede di accoglimento, in considerazione delle situazioni locali.

Nell'atto di recepimento, previsto entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, le Regioni dovranno anche fissare i tempi di adeguamento: per le strutture di stoccaggio esistenti è previsto comunque un limite di 5 anni.

COSA ACCADRÀ IN EMILIA-ROMAGNA

Nel territorio regionale, dove da tempo è in vigore una articolata normativa, le nuove disposizioni interesseranno in particolare:

- gli allevamenti che non producono liquami, pertanto attualmente non soggetti alla disciplina regionale;
- gli allevamenti che utilizzano terreni in "zone vulnerabili ai nitrati" per alcuni nuovi aspetti tecnici sta-

biliti dalla Commissione europea:

- a) aggiornamento dei criteri di elaborazione del Piano di utilizzazione agronomica con bilancio dell'azoto;
- b) obbligo di mantenimento dei residui vegetali o di colture intercalari nell'intervallo tra colture principali;
- c) periodo di divieto di distribuzione più articolato in rapporto alla presenza delle colture ed al tipo di effluente;
- d) obbligo di interrimento degli effluenti entro 12 ore dallo spandimento in prearatura.

Inoltre, sempre per quelle zone, il Programma d'azione regionale dovrà prevedere anche una norma che regoli l'impiego di concimi azotati e ammendanti organici in tutte le aziende, anche senza allevamento. ■
